

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N. 343

All'articolo 1, comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

alla lettera c), dopo le parole: «difesa civile,», sono inserite le seguenti: «politiche di»;

alla lettera e), sono soppresse le seguenti parole: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

alla lettera f), sono soppresse le seguenti parole: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

è soppressa la lettera g).

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303). – 1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

“6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie”.

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».